

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

14 DIC. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' 14 DIC. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' REUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMAYIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Fasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 5789

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente:

"Norme per lo sviluppo dello sport e del tempo libero".

"



OGGETTO: Proposta di legge concernente: "Norme per lo sviluppo dello sport e del tempo libero".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE la legge 8 giugno 1990, n. 142, la legge 15 marzo 1997, n. 59 e la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14;

VISTE le leggi regionali 4 luglio 1979, n. 51, 10 aprile 1990, n. 39, 28 ottobre 1991, n. 70, 11 dicembre 1992, n. 51, 17 agosto 1993, n. 36, nonché l'art. 18 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, gli artt. 32 e 91 della legge regionale 7 giugno 1996, n. 6;

VALUTATA l'esigenza di predisporre un organico quadro normativo regionale in materia di sport e tempo libero;

TENUTO CONTO che, ai fini della predisposizione del testo della proposta di legge, l'Assessorato competente ha organizzato tre convegni e un ampio processo di consultazione dei soggetti interessati al tema;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Promozione della Cultura, dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport

DELIBERA

all'unanimità

- di approvare la allegata proposta di legge concernente "Norme per lo sviluppo dello sport e del tempo libero" composta di n. 27 articoli;
- di sottoporre la suddetta proposta di legge all'esame del Consiglio regionale.



ALLEG. alla DELIB. N. 5789

DEL 14 DIC. 1999

DW

RELAZIONE

La proposta di legge "Norme per lo sviluppo dello sport e del tempo libero" si pone fondamentalmente i seguenti obiettivi:

- 1) aggiornare la normativa tenendo conto delle modificazioni intervenute negli anni Ottanta e Novanta nella legislazione nazionale e regionale. Si citano, a titolo di esempio, la L.R. 11 aprile 1986, n. 17 (Normativa sulle procedure della programmazione), la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni (Ordinamento delle autonomie locali), la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) ed il conseguente D. Leg. 112/98, la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);
- 2) arricchire la normativa tenendo conto della esperienza maturata negli anni, delle leggi delle altre regioni, del dibattito sui temi dei servizi e della promozione sportiva (con una particolare attenzione a quanto emerso dai due convegni organizzati dall'Assessorato nell'estate 1999), della esigenza di avvicinarsi sempre più agli standards europei in questo settore;
- 3) semplificare la normativa abrogando diverse leggi e dettando norme che costituiscano fondamentale punto di riferimento per l'azione futura dei soggetti interessati.

Il Titolo I "Disposizioni generali" è dedicato alle finalità e obiettivi, alle competenze degli enti e alla programmazione.

Il Capo I è costituito dall'art. 1, che individua le finalità della legge, e dall'art. 2 che elenca gli obiettivi prioritari della programmazione regionale. Tra gli obiettivi assumono particolare rilievo il riferimento alla politica di riequilibrio territoriale e allo sviluppo delle forme di cooperazione tra gli enti locali, l'attenzione rivolta ai portatori di handicap e alle categorie più deboli, la promozione di un equilibrato rapporto tra pratica sportiva e rispetto dell'ambiente naturale, la ricerca di forme di collaborazione con la scuola, l'attivazione di forme di coordinamento tra la promozione sportiva e la promozione turistica nell'ambito di politiche di sviluppo in aree di cooperazione territoriale.

Il Capo II affronta il delicato tema delle competenze degli enti. All'art. 3 sono elencate le competenze della Regione tenendo ben presente il suo ruolo istituzionale di indirizzo, programmazione, coordinamento e vigilanza. La gestione diretta di iniziative è limitata alle materie e ai casi che per i loro contenuti assumono interesse e rilevanza regionale. Più problematica e più ricca di innovazioni la definizione delle competenze delle Province (art. 4) alle quali, nello spirito del processo di decentramento in atto, viene attribuito un fondamentale ruolo decisionale nell'ambito del processo di programmazione.

Con questa legge le Province diventano il reale punto di riferimento per la elaborazione dei piani annuali e per il coordinamento delle iniziative nel proprio ambito territoriale. Ai comuni (art. 5)

MS

sono confermate le fondamentali competenze di gestione, mentre il comune di Roma (art. 6), per le sue particolari caratteristiche, è equiparato alle Province nell'ambito del processo di programmazione.

Nel Capo III vengono sviluppate le procedure della programmazione. Gli artt. 7 e 8 definiscono contenuti e percorso elaborativo del piano settoriale regionale con proiezione triennale. E' questo il documento programmatico fondamentale, che fissa gli indirizzi di politica sportiva e del tempo libero, le linee di intervento e, in sostanza, la strategia complessiva per affrontare organicamente i problemi del settore. Di vitale importanza per la concreta attuabilità della legge è il legame inevitabile tra previsioni finanziarie del piano settoriale regionale e stanziamenti nel bilancio pluriennale della Regione. Negli artt. 9 e 10 sono individuati i contenuti e le procedure della programmazione annuale. Infine, l'art. 11 prevede, accanto alle relazioni sullo stato di attuazione dei programmi, la possibilità dell'esercizio del potere di surroga da parte della Giunta Regionale.

Il Titolo II è intitolato "I servizi sportivi e le attività sportive e del tempo libero" e, quindi, affronta in pieno il tema centrale della legge.

Il Capo I tratta delle attività organizzate direttamente dalla Regione, cui sono dedicati tre articoli. L'art. 12 si riferisce al fondamentale ruolo che la Regione può svolgere sia nell'ambito di eventuali programmi dell'Unione Europea, sia nella gestione dei benefici previsti dalla legge 65/87. L'art. 13 affronta l'importante tema del credito sportivo regolamentandone l'accesso. L'art. 14 individua la tipologia delle iniziative promozionali che la Regione si riserva o per le quali prevede la possibilità di forme dirette di sostegno.

Il Capo II è dedicato ai servizi e alle attività nel territorio.

L'art. 15 prevede la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali per alcune tipologie di intervento destinate a migliorare la condizione degli impianti sportivi esistenti: è una ulteriore possibilità che la legge offre, in aggiunta a quelle derivanti dagli artt. 13 e 14, per far crescere lo standard qualitativo dell'impiantistica sportiva in ambito regionale. L'art. 16, invece, regola i contributi per le attrezzature sportive e del tempo libero dando priorità a quelle specificamente destinate all'utilizzazione degli impianti da parte di categorie con ridotta capacità psico-motoria.

L'art. 17 affronta il delicato e stimolante tema del rapporto con il mondo della scuola cercando forme di collaborazione e di reciproco sostegno tra impianti e attività sportive scolastiche, da un lato, e impianti e attività sportive "esterne", dall'altro. E' un terreno sul quale si dovrà procedere con la dovuta cautela, ma anche con la necessaria convinzione.

Gli artt. 18, 19 e 20 affrontano un altro tema non meno delicato in quanto si propongono di offrire una regolamentazione di base nell'esercizio delle palestre e delle sale ginniche. Ciò al fine di garantire la necessaria tutela alla salute dei cittadini che, pur non praticando discipline sportive in forma professionistica o dilettantistica, desiderano svolgere attività motoria sotto la guida di personale specializzato e con l'ausilio di attrezzature idonee in ambienti adeguati.

L'art. 21 si riferisce ai contributi per la promozione delle attività sportive e del tempo libero, mentre l'art. 22 è dedicato in particolare alle persone portatrici di handicap. L'art. 23 fornisce una elencazione delle documentazione essenziale da allegare alle richieste di contributi.

Il Titolo III riguarda le "Norme finanziarie, transitorie e finali". L'art. 24 che tratta dei finanziamenti regionali, prevede anche in casi e le modalità per la loro eventuale revoca. L'art. 25 elenca i capitoli di bilancio articolati organicamente in relazione alle varie voci di intervento e l'art. 26 detta le norme transitorie e finali. Tra queste assumono rilievo quelle dei primi tre commi, dedicate ancora alle palestre e sale ginniche, e del quarto comma, tendente ad accelerare l'accesso al credito sportivo.

Con la presente legge è prevista l'abrogazione di cinque leggi regionali e di tre articoli di norme finanziarie regionali, i cui contenuti essenziali sono stati comunque recuperati all'interno del nuovo testo. Di particolare importanza è la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 27, tendente a contrastare il fenomeno delle "leggine" di finanziamento che spesso interessano temi già regolamentati dalla legge ed investono consistenti flussi finanziari che si pongono al di fuori della programmazione ordinaria.



